



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SERVIZI TECNICI

Piazza Marconi s.n. – 95040 Castel di Iudica (CT) - Telefono 095/661672 - Fax 095/7751135

Web: www.comune.casteldiudica.ct.it Posta elettronica: utccasteldiudica@tiscali.it

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA

PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 163/2006

giusta determinazione a contrarre n. 1007 del 02.08.2013, del Dirigente Settore Servizi Tecnici

Ai fini del presente bando si intendono per "Codice" il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e per "Regolamento" il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente al recepimento di dette norme operato con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e con decreto del Presidente della Regione siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, alle norme dei quali si farà di seguito riferimento con la dizione "Legge regionale".

Codice C.I.G. 522623598C

Affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, lo studio geologico ed indagini geognostiche, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori di consolidamento, recupero ed adeguamento funzionale dell'asilo nido per la realizzazione di un centro ludico sperimentale con sistemi di efficientazione energetica attiva e passiva e recupero delle aree a verde con sistemi bioclimatici

PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- a) il plico contenente la busta interna «A» con la documentazione di cui al successivo Capo 2, la busta interna «B» con l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 e la busta interna «C» con l'offerta economica di cui al successivo Capo 4, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara al seguente indirizzo: Comune di Castel di Iudica, Piazza Marconi s.n., 95040 Castel di Iudica (CT)
- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), tramite posta e/o posta celere o corriere, e rischio del concorrente, entro il termine perentorio delle ore 13,00 **del giorno 26.08.2013**, pena l'esclusione dalla gara. E' ammessa la presentazione del plico direttamente all'Ufficio Protocollo della Stazione appaltante, nei giorni e gli orari di apertura, in Piazza Marconi s.n. – 95040 Castel di Iudica (CT), (in questo caso l'ufficio di protocollo dell'Amministrazione appaltante, rilascerà apposita ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora di consegna).
- c) l'invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute;
- d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, pena l'esclusione dalla gara, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso, il numero di telefono e fax, in caso di raggruppamento temporaneo, i nominativi dei componenti

raggruppati o che intendono raggrupparsi, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima, nonché, in via cautelativa, si raccomanda l'apposizione della dicitura: «Documenti di gara: NON APRIRE»;

f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;

g) le buste interne devono essere chiuse e recare l'intestazione del mittente; le buste interne contenenti l'offerta tecnica (busta «B -Offerta tecnica») e l'offerta economica (busta «C -Offerta economica») devono essere altresì controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura, con nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f);

h) il plico deve contenere obbligatoriamente al proprio interno tre buste recanti la dicitura inequivocabile, rispettivamente, come segue:

«A - Documentazione»

«B - Offerta tecnica»

«C - Offerta economica»

2. CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA «A -Documentazione»

Tale busta dovrà contenere al proprio interno, **a pena l'esclusione dalla gara**, tutta e solamente la documentazione amministrativa specificata di seguito:

a) richiesta di partecipazione del concorrente, con l'indicazione:

a1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;

a2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h), Codice;

b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara la situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;

c) dichiarazione con la quale il concorrente dichiara:

c1) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al successivo Capo 2.2;

c2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;

c3) il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al successivo Capo 2.4;

d) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

e) indicazione del professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al concorrente) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del Codice, richiesto al punto III.3.2) del bando di gara;

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del Codice, fermo restando quanto previsto al successivo Capo 5.1:

f1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei servizi o della quota di servizi affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Codice;

f2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei servizi o della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

- f3) in ogni caso ciascun concorrente raggruppato o che intende raggrupparsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al Capo 2, lettera b), distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- g) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del Codice, nonché dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, dello stesso Codice:
- g1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g2);
- g2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g1);
- g3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- g4) le società consorziate di cui al punto g2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g3), se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi Capi 2.1 e 2.3;
- g5) è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che alle società consorziate o a più società consorziate (cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni intergruppo);
- h) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto: una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del Codice, con la quale il concorrente indica quali servizi intende subappaltare e, se del caso, in quale quota, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3, del predetto Codice;
- i) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Codice, il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), ferme restando le condizioni di cui al successivo Capo 5.2, deve allegare:
- i1) una propria dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario, ai sensi del citato articolo 49, comma 2, lettera a); tale dichiarazione di avvalimento è trasmessa all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (articolo 49, comma 11);
- i2) la documentazione relativa all'avvalimento (dichiarazioni dell'operatore economico ausiliario e contratto di avvalimento o dimostrazione dell'appartenenza al medesimo gruppo) come specificato al successivo Capo 5.2, lettera d);
- j) per la partecipazione alla gara è dovuto versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi di quanto previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con propria deliberazione del 21 dicembre 2011, gli operatori che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti, pena l'esclusione dalla procedura di gara, al versamento di € 20,00 (venti/00), a favore della stessa Autorità, da effettuarsi secondo le modalità indicate sul sito internet dell'Autorità (www.avcp.it – contributi in sede di gara – istruzioni in vigore dal 01.01.2011).
- k) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del Codice, a titolo collaborativo e acceleratorio:
- k1) del domicilio eletto per le comunicazioni;
- k2) dell'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
- k3) del numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- l) attestazione di presa visione dei luoghi e della documentazione tecnica disponibile per lo svolgimento delle prestazioni progettuali poste a base di gara, rilasciata dal personale dell'Ufficio Tecnico della stazione appaltante nei modi previsti al successivo punto 5.3;

m) limitatamente ai concorrenti con dipendenti oppure, se senza dipendenti, comunque obbligati alla contribuzione INPS o INAIL: ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC, a titolo collaborativo e acceleratorio, il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:

m1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

m2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

m3) per l'INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione contributiva o assicurativa.

n) dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel protocollo unico di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", di cui alla Circolare n. 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP., allegata al presente disciplinare, di cui costituisce parte integrante, e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante alla gara.

2.1 Requisiti di ordine generale: punto III.1.3) del bando di gara

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, con la quale si attesti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al punto III.1.3) del bando di gara, con le seguenti modalità:

1) **identificazione del concorrente** e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

a) liberi professionisti singoli o associazioni professionali di cui alla legge n. 1815/1939, rispettivamente il titolare o tutti i professionisti associati;

b) società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del Codice, tutti i professionisti soci, distinguendo tra:

b1) i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;

b2) i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di società in accomandita semplice;

c) società di ingegneria (costituite esclusivamente come società di capitali ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del Codice):

c1) tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;

c2) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;

c3) il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno;

c4) tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;

d) tutti i concorrenti:

d1) i dipendenti tecnici nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, anche nelle forme di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;

d2) i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, muniti di partita IVA, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;

e) tutti i concorrenti: indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), limitatamente ai punti c1), c3) e c4), nonché di cui alla precedente lettera d) ove per le relative professioni esistano gli albi professionali;

f) società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al Codice;

2) **assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 38, comma 1, del Codice, eccetto quanto previsto alla lettera m-bis), della predetta norma; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159/2011 (ex articolo 3 dell'abrogata legge n. 1423/1956) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 (ex articolo 10 dell'abrogata legge n. 575/1965); le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b) (misure di prevenzione e delle cause ostative antimafia), devono riguardare le seguenti persone fisiche componenti il concorrente:

b1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;

b2) in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815/1939: tutti i professionisti associati;

b3) in caso di società di professionisti: tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

b4) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;

b5) se presenti: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica e tutti i provvedimenti emessi, come segue:

c1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;

c2) in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815/1939: tutti i professionisti associati;

c3) in caso di società di professionisti: tutti i soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

c4) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;

c5) se presenti: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55/1990;

e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Qualora l'operatore economico si sia avvalso di ricorsi giurisdizionali o amministrativi contro atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o di sanatoria o, in forza di un concordato abbia ottenuto la rateizzazione o la riduzione del debito, deve dimostrare di aver beneficiato di tali misure e di aver presentato i predetti ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle domande;

- h) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1-ter del Codice, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Nel caso in cui l'operatore economico si sia avvalso di rimedi giudiziali avverso atto di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o abbia ottenuto "formalmente" una rateizzazione di detto debito, dovrà dichiarare tale circostanza nell'istanza di partecipazione alla gara;
- l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili);
- m) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386/1990; per sospensioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008);
- n) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come indicati alla precedente lettera b), che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
- o) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale; a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente:
- o1) attestare l'assenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun offerente alla stessa gara;
- o2) indicare il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo o di altra relazione, e di aver formulato autonomamente l'offerta; in tal caso la dichiarazione deve essere corredata da una busta chiusa separata, interna al plico, contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non hanno influito sulla formulazione dell'offerta;
- 3) ad eccezione dei soli liberi professionisti singoli: dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), con riguardo ai soggetti elencati allo stesso numero 2), lettera c), che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
- a) se vi siano, oppure non vi siano, associati (in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815/1939), soci (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza (in caso di società cooperative o di società di capitali), direttori tecnici (in caso di società di ingegneria), o procuratori speciali o institori, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi della precedente lettera a), alternativamente:
- b1) l'assenza a loro carico di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta;

b2) la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, indicazione di tali provvedimenti e contestuale dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;

4) ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;

5) assenza di partecipazione plurima ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del Codice, come segue:

a) che non partecipa alla gara se alla medesima gara partecipa un consorzio che utilizza i requisiti del concorrente oppure che concorra per conto del concorrente indicandolo come esecutore;

b) che non partecipa alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo oppure in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo;

c) che non partecipa alla gara se contemporaneamente partecipa alla medesima gara, in qualsiasi forma, una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il concorrente, un associato, un socio, un dipendente o un consulente su base annua con rapporto esclusivo, è amministratore, socio, dipendente o consulente su base annua con rapporto esclusivo; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario;

6) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6 del Regolamento, ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara

Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a) del Regolamento e all'articolo 253, comma 15-bis, del Codice, dichiarato ai sensi del precedente Capo 2, lettera c), punto c1), costituito dal fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, del Regolamento, realizzato negli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, deve essere posseduto dal candidato nella seguente misura:

Quinquennio riferimento	dal 2008 al 2012
A = importo a base di gara (valore stimato di cui al punto II.2.1) del bando	€ 198.273,55
B = Requisito minimo: totale fatturato in servizi negli ultimi 5 (cinque) esercizi	€ 396.547,10
C = B / A = Rapporto tra fatturato in servizi e importo a base di gara	> 2 (due) volte

La dichiarazione deve riportare l'importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili ai fini del requisito, con il totale complessivo nel predetto periodo e il rapporto tra il totale nello stesso periodo e l'importo dei corrispettivi posto a base di gara.

Gli importi degli esercizi precedenti possono essere rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre dell'esercizio di riferimento all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo esercizio, a cura del concorrente; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati.

Per le società per i quali l'esercizio non coincida con l'anno solare o che, in relazione alle proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per l'ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi disponibili; per i liberi professionisti individuali, le associazioni di professionisti, le società di persone, le cooperative, ove non tenuti dalla redazione del bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all'ultimo anno tra quelli utili, possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per gli operatori economici esteri di paesi che non prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnico-organizzativa, punto III.2.3) del bando di gara:

a) i requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, lettere b), c) e d) del Regolamento, dichiarati ai sensi del precedente Capo 2, lettera c), punto c2), devono essere posseduti dal concorrente nelle misure che seguono;
b) servizi tecnici di cui all'articolo 252 del Regolamento, nei limiti di cui al successivo punto b1), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie ex articolo 14 della legge n. 143/1949 ed articolo 21 del d.M. 18/11/71 e s.m.i. attribuite al punto II.2.1) del bando di gara, per un importo dei lavori medesimi, per ciascuna classe e categoria, non inferiore a **2 (due)** volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come segue:

Decennio di riferimento (anni dal 2003 al 2012)

Definizioni di cui all'articolo 14 della legge n. 143/1949

- Classe I Categoria C (principale, ingegneri e architetti) € 454.493,10 x 2 = € 908.986,20
- Classe I Categoria G (principale, ingegneri e architetti) € 433.200,00 x 2 = € 866.400,00
- Classe III Categoria C (secondaria, ingegneri e architetti) € 173.800,00 x 2 = € 347.600,00

Definizioni di cui all'articolo 21 del D.M.18/11/71 e s.m.i.

- Classe I Categoria B (geologi) € 628.293,10 x 2 = € 1.256.586,20
- Classe III Categoria (geologi) € 433.200,00 x 2 = € 866.400,00

Il concorrente deve allegare una distinta dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b1), e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni.

A tale scopo:

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dagli stessi committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Il requisito di cui all'art. 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.

In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti di cui all'art. 263, comma 1, lettere a), b), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

b1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli riferiti ai servizi di seguito specificati, che concorrono al raggiungimento del requisito:

- relativamente alle competenze ingegneristiche: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri, in fase di progettazione e/o esecuzione
- relativamente alle competenze geologiche: studio geologico di massima, studio geologico esecutivo, direzione lavori geologici.

b2) in ogni caso un lavoro non può essere computato per l'intero importo più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente punto b1) da più soggetto facenti parte dello stesso concorrente;

b3) ai fini del requisito, non sono ammessi lavori appartenenti a classi o categorie diverse da quelle richieste ed espressamente indicate al precedente punto b1); tuttavia all'importo dei lavori ai fini del requisito di cui alla presente lettera b), possono concorrere anche i lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla successiva lettera c);

b4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;

b5) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:

-quello liquidato qualora il lavoro sia ultimato;

-quello posto in appalto qualora il lavoro sia ancora in corso;

-quello preventivato qualora il lavoro non sia stato appaltato;

-i servizi svolti in raggruppamento con altri professionisti, vanno assunti in riferimento alla quota percentuale di attività svolta dal concorrente nell'ambito dell'associazione;

-i servizi svolti in esecuzione di incarichi conferiti congiuntamente, vanno assunti per intero, fatto salvo il caso in cui nel disciplinare d'incarico non fossero espressamente previste le competenze assegnate a ciascun professionista;

-i servizi svolti dai

b6) gli importi dei lavori possono essere rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre dell'esercizio di riferimento all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del candidato; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati;

c) servizi tecnici di cui all'articolo 252 del Regolamento, nei limiti di cui al successivo punto c1), (cosiddetti "servizi di punta"), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie ex articolo 14 della legge n. 143/1949 ed articolo 21 del d.M. 18/11/71 e s.m.i. attribuite al punto II.2.1) del bando di gara, per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori), per ciascuna classe e categoria, non inferiore a 0,60 (zero virgola sei) volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come segue:

Decennio di riferimento anni dal 2003 al 2012

Definizioni di cui all'articolo 14 della legge n. 143/1949

- Classe I Categoria C (principale, ingegneri e architetti) € 454.493,10 x 0,6 = € 272.695,86
- Classe I Categoria G (principale, ingegneri e architetti) € 433.200,00 x 0,6 = € 259.920,00
- Classe III Categoria C (secondaria, ingegneri e architetti) € 173.800,00 x 0,6 = € 104.280,00

Definizioni di cui all'articolo 21 del D.M.18/11/71 e s.m.i.

- Classe III Categoria B (geologi) € 628.293,10 x 0,6 = € 376.975,86
- Classe III Categoria G (geologi) € 433.200,00 x 0,6 = € 259.920,00

Il concorrente deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "**servizi di punta**" con l'indicazione, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di servizio tra quelli di cui alla successiva lettera c1), e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara; tale dichiarazione può essere sostituita dalla individuazione inequivocabile del lavoro e della coppia di lavori di cui al presente requisito, nella distinta di cui alla precedente lettera b).

A tale scopo:

c1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli riferiti ai servizi di specificati al precedente punto b1), che concorrono al raggiungimento del requisito nella misura percentuale ivi indicata;

c2) in ogni caso un lavoro non può essere computato per l'intero importo più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi tra quelli di cui al precedente punto c1); tuttavia l'importo dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla presente lettera c) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera b);

c3) per quanto non diversamente previsto si applicano e sono efficaci tutte le altre condizioni e i criteri relativi ai lavori di cui alla precedente lettera b);

d) personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 2 (due) volte il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, individuato al punto III.2.3) del bando di gara:

Triennio di riferimento		anni dal 2010 al 2012	
Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi	2	Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico	4

Ai fini del presente requisito:

d1) per personale tecnico utilizzato si intendono:

- il titolare in caso di libero professionista individuale;
 - tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
 - i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di capitali o di società cooperative;
 - i dipendenti a tempo pieno e, in relazione alla percentuale di attività rispetto al tempo pieno, i dipendenti a tempo ridotto o parziale;
 - i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA;
 - i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, (escluso l'articolo 61, comma 2), del decreto legislativo n. 276/2003, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;
 - i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base almeno annua, solo se con contratti stipulati prima del 24/10/2003, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, come parzialmente annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1-5/12/2008, n. 399;
- d2) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:
- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
 - sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno dei periodi utili costituiti dai tre anni utili;
 - dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
 - dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3.

2.4. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni:

Il concorrente deve disporre e indicare, **pena l'esclusione**, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente Capo 2.1, numero 1):

a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, richiesti al punto III.3.1) del bando di gara, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

- a1) soggetti che svolgeranno la progettazione e la direzione dei lavori (Ingegnere o Architetto, iscritto al relativo albo professionale);
 - a2) soggetti abilitati al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008);
 - a3) soggetti che svolgeranno le prestazioni geologiche (Geologo);
 - a4) soggetto che svolgerà la funzione di direttore operativo.
- b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle figure professionali tra quelle di cui alle precedenti lettere a1) e a2).

2.5. Società tra professionisti e di ingegneria di recente costituzione

Ai sensi dell'articolo 253, comma 15, del Codice, le società tra professionisti e le società di ingegneria costituite dopo il 19/12/1998 (data di entrata in vigore della legge n. 415/1998), possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al precedente Capo 2.3, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori

tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, se costituite nella forma di società di capitali. Analogamente le associazioni professionali (cosiddetti “studi associati”), possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al precedente Capo 2.3, anche con riferimento ai requisiti dei singoli professionisti associati.

3. CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA «B -Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta, a pena l'esclusione dalla gara, esclusivamente l'offerta tecnica e gli atti costituenti l'offerta tecnica con la documentazione di seguito indicata:

La valutazione dell'offerta tecnica, ai sensi del punto IV.2.1) del bando di gara, riguarda i seguenti elementi:

Criterio	Sub-criterio
Professionalità desunta dalla documentazione in ordine all'attività professionale svolta per committenza pubblica o privata di analoga natura rispetto a quello oggetto del presente incarico. La documentazione da presentare (grafica, fotografica, descrittiva, ecc.) dovrà riguardare tre progetti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità professionale, relativi alla realizzazione di opere, i cui servizi di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza sono stati espletati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando,	Attività svolte relative alle prestazioni richieste dal Bando
	Grado di analogia delle opere progettate e/o dirette con le opere previste con riguardo ad interventi che prevedono l'utilizzo di sistemi di efficientazione energetica attiva e passiva
Illustrazione dell'effettuazione del servizio, costituita da una relazione in cui, in riferimento alle problematiche connesse al servizio in affidamento ed al suo ambiente di svolgimento, illustrate con espresso riferimento ai sub criteri di fianco riportati.	Organizzazione dell'attività di progettazione e dei rapporti da intrattenere con la Committenza
	Organizzazione dell'attività di direzione lavori, controllo e sicurezza di cantiere e modalità di integrazione / interazione con la Committenza
	Adeguatezza delle risorse umane e strumentali da utilizzare e capacità di interazione del team professionale; adeguatezza del piano della qualità della commessa
Offerta economica	
Offerta temporale	

a) la documentazione ad illustrazione dell'offerta tecnica deve essere presentata con le seguenti modalità:

a1) professionalità desunta da tre progetti/servizi analoghi a quelli posti a base di gara,: documentazione sintetica e/o grafica e/o fotografica composta da schede grafiche sintetiche in formato A3 (massimo tre per ogni servizio) in scala sufficiente a descrivere l'opera oggetto del servizio, con l'indicazione dei soggetti che hanno svolto le varie prestazioni tecniche;

a2) relazione metodologica sullo svolgimento dell'incarico: una relazione descrittiva costituita da non più di 20 facciate in formato A4 con circa 2500 battute ciascuna;

b) ai fini della precedente lettera a), per “cartelle A4” che costituiscono le relazioni si intendono pagine in formato ISO A4, con scrittura non inferiore al corpo 12 (dodici punti) e non più di 30 (trenta) righe per pagina, in ogni caso con il limite di 2.500 battute per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le cartelle utilizzate per gli indici o per le copertine; per “elaborato grafico A3” che costituiscono elaborati o altri allegati di natura prevalentemente grafica si intendono fogli in formato ISO A3; nel conteggio un “elaborato grafico A3” può essere surrogato da due elaborati in formato ISO A4;

c) le relazioni e gli elaborati devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al presente Capo 3;

d) in merito alle formalità della documentazione:

d1) tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. N di n. NN», oppure «N/NN», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. NN pagine» (dove "N" è il numero di ciascuna pagina e "NN" il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente;

d2) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d1), da tutti gli operatori economici raggruppati;

e) dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o di tempo oggetto di valutazione contenuti nella busta «C Offerta economica»; pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti importi o tempistiche in valori assoluti;

4. CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA -«C -Offerta economica»

In questa busta, a pena di esclusione e fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo, deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica costituita dall'offerta di prezzo di cui al successivo Capo 4.1 e dall'offerta di tempo di cui al successivo Capo 4.2.

4.1. Offerta di prezzo di cui al punto IV.2.1) del bando di gara

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico non superiore al 10 % sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al punto II.2.1) del bando di gara, con le seguenti precisazioni:

a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

d) il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione dell'importo posto a base di gara;

e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Codice;

e1) l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;

e2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f1);

f) all'offerta di prezzo si applicano le condizioni di cui alla Parte Seconda, Capo 7, lettera f).

4.2. Offerta di tempo di cui al punto IV.2.1) del bando di gara

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale unico non superiore al 10 % sul tempo relativo alla fase di progettazione (comprese le prestazioni accessorie alla stessa fase definite negli allegati al presente disciplinare) di cui al punto II.3) del bando di gara, con le seguenti precisazioni:

a) l'offerta può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui al precedente Capo 4.1, con l'unica sottoscrizione di cui allo stesso Capo;

b) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;

c) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;

d) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore;

f) all'offerta di tempo di applicano le condizioni di cui alla Parte Seconda, Capo 7, lettera g).

5. ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE

5.1. Raggruppamenti temporanei

a) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 261, comma 7, del Regolamento, per cui agli operatori economici raggruppati è richiesto che il soggetto qualificato capogruppo sia in possesso di un quota non inferiore al 50 % dei requisiti economico-finanziari e tecnici in quanto, trattandosi di lavori di particolare complessità e specializzazione, si richiede che almeno un soggetto sia dotato di elevate capacità e competenze. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.

b) il requisito dei "servizi di punta" (lavori per i quali sono stati svolti i servizi), ex articolo 263, comma 1, lettera c) del Regolamento, di cui al punto III.2.3) del bando di gara e al Capo 2.3, lettera c), è frazionabile solo parzialmente tra i diversi operatori economici solo nel senso che:

b1) ciascun lavoro può essere riferito ad un diverso operatore economico;

b2) l'importo del singolo lavoro che concorre al requisito, non è frazionabile tra i diversi operatori economici o tra un operatore economico concorrente ed un ausiliario;

b3) il requisito può essere raggiunto sommando, in ogni caso, non più di due lavori, ancorché imputabili a due operatori economici diversi;

c) qualora un operatore economico del raggruppamento temporaneo ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice, i requisiti richiesti al predetto operatore economico possono essere raggiunti cumulando quelli messi a disposizione dall'operatore economico ausiliario alle condizioni di cui al successivo Capo 5.2; è fatto salvo il divieto di frazionamento di ciascun singolo lavoro che concorre al requisito di cui alla precedente lettera b);

d) ai sensi dell'articolo 253 comma 5, del Regolamento nel raggruppamento temporaneo deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; il professionista abilitato da meno di cinque anni può essere un operatore economico raggruppato, un socio della società di professionisti o di ingegneria, un componente dell'associazione professionale, oppure un dipendente o un collaboratore con contratto su base almeno annua, di uno degli operatori economici raggruppati.

5.2. Avvalimento

In applicazione dell'articolo 49 del Codice, e del Capo 2, lettera i), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni:

a) l'avvalimento è ammesso per tutti i requisiti economico finanziari di cui al punto III.2.2) del bando di gara e tecnico organizzativi di cui al punto III.2.3) del bando di gara;

b) non è ammesso l'avvalimento dei requisiti di ordine professionale di cui al punto III.3.1) del bando di gara e al precedente Capo 2.4;

c) ai fini dell'avvalimento alla documentazione amministrativa devono essere allegati:

c1) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quali questi attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1 (articolo 49, comma 2, lettera c) del Codice);

c2) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del servizio i requisiti e le risorse necessarie di cui il concorrente medesimo è carente e si avvale, attestandone il possesso in proprio con le stesse identiche modalità richieste ai concorrenti come previsto ai precedenti Capo 2.2 e 2.3 (articolo 49, comma 2, lettera d) del Codice);

c3) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi dell'articolo 34 del Codice, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara, diverso da quello al quale fornisce i requisiti (articolo 49, comma 2, lettera e) del Codice);

d) ai fini dell'avvalimento alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio fino alla sua liquidazione; tale contratto deve avere i requisiti di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare esaurientemente le risorse messe a disposizione, i tempi, i modi e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale (articolo 49, comma 2, lettera f) del Codice); nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (articolo 49, comma 2, lettera g) del Codice);

e) il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (articolo 49, comma 4, del Codice).

5.3. Presa visione

- a) Il concorrente ai fini della formulazione dell'offerta, ha l'obbligo di presa visione dei luoghi e della documentazione tecnica disponibile per lo svolgimento delle prestazioni progettuali poste a base di gara.
- b) In considerazione che i luoghi di intervento non sono normalmente aperti al pubblico, ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare all'amministrazione aggiudicatrice, non oltre cinque giorni dal termine di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, all'indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara a mezzo fax, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate ad effettuare il sopralluogo; la richiesta deve specificare l'indirizzo, il numero di telefono e fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata cui indirizzare la convocazione. Non saranno prese in esame le richieste prive di uno di tali dati. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sarà comunicata, via fax o posta elettronica certificata, all'indirizzo fornito nella richiesta, con almeno un giorno di anticipo. All'atto del sopralluogo, ai fini della dimostrazione dell'avvenuta presa visione, l'incaricato della stazione appaltante consegnerà al soggetto che la effettua, la relativa attestazione che dovrà essere prodotta, pena l'esclusione, nella documentazione per partecipare alla gara.
- c) la presa visione degli atti, dei luoghi e della documentazione tecnica deve essere effettuata:
 - 1) nel caso il concorrente sia un professionista singolo, deve essere effettuata dallo stesso professionista partecipante;
 - 2) nel caso il concorrente sia una società di professionisti o una società di ingegneria, dovrà essere effettuata da un rappresentante legale o da un direttore tecnico, come risulta da certificato CCIA; può essere fatto da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purchè dipendente dell'operatore economico concorrente;
 - 3) nel caso il concorrente sia un consorzio stabile, dovrà essere effettuato a cura del consorzio da un rappresentante legale oppure dall'operatore consorziato indicato come assuntore dell'incarico;
 - 4) nel caso di raggruppamenti costituiti o da costituirsi, deve essere effettuata dalla mandataria/capogruppo e nel caso di mandataria/capogruppo costituita da società o consorzi, dal legale rappresentante;
 - 5) non sono ammessi in nessun caso soggetti diversi da quelli sopra elencati e/o muniti di delega.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE

Ai sensi dell'articolo 46 del Codice saranno esclusi dalla gara i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi e i relativi fattori ponderali da assegnare, per complessivi 100 punti:

Criterio	Peso	Sub-criterio	Sub-Peso
Professionalità desunta dalla documentazione in ordine all'attività professionale svolta per committenza pubblica o privata di analoga natura rispetto a quello oggetto del presente incarico. La documentazione da presentare (grafica, fotografica, descrittiva, ecc.) dovrà riguardare tre progetti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità professionale, relativi alla realizzazione di opere, i cui servizi di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza sono stati espletati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.	40	Attività svolte relative alle prestazioni richieste dal Bando	20
		Grado di analogia delle opere progettate e/o dirette con le opere previste con riguardo ad interventi che prevedono l'utilizzo di sistemi di efficientazione energetica attiva e passiva	20
Illustrazione dell'effettuazione del servizio, costituita da una relazione in cui, in riferimento alle problematiche connesse al servizio in affidamento ed al suo ambiente di svolgimento, illustrate con espresso riferimento ai sub criteri di fianco riportati.	40	Organizzazione dell'attività di progettazione e dei rapporti da intrattenere con la Committenza	15
		Organizzazione dell'attività di direzione lavori, controllo e sicurezza di cantiere e modalità di integrazione / interazione con la Committenza	15
		Adeguatezza delle risorse umane e strumentali da utilizzare e capacità di interazione del team professionale; adeguatezza del piano della qualità della commessa	10
Offerta economica (*)	10		10
Offerta temporale (**)	10		10

(*) Ai sensi dell'articolo 266, comma 1, lettera c1, del Regolamento, trattandosi di lavori di particolare complessità e specializzazione, il ribasso massimo sull'offerta economica è fissato nel 10 % .

(**) Ai sensi dell'articolo 266, comma 1, lettera c2, del Regolamento, il ribasso sull'offerta temporale non può superare il 10 % .

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

$$K_i = (A_i * P_a) + (B_i * P_b) + (C_i * P_c) + (D_i * P_d)$$

dove:

-K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;

-A_i, B_i, C_i e D_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i-esimo; il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della valutazione minima e pari ad uno in corrispondenza della valutazione massima.

-P_a, P_b, P_c e P_d sono i fattori ponderali di cui all'articolo 266, comma 5, del Regolamento indicati nel bando di gara e nella tabella sopra riportata.

a) la valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione contenuta nella busta «B - Offerta tecnica» di cui alla Parte Prima, Capo 3:

a1) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, il punteggio, il è pari a zero in corrispondenza della valutazione minima e pari ad uno in corrispondenza della valutazione massima.

a2) l'attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte Prima, Capo 3.1, utilizzando i criteri di cui al successivo Capo 3, lettera c), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

a3) per ciascun elemento è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, in modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile tra zero e uno;

a4) è attribuito il coefficiente "zero", con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi, a tutti gli elementi di cui alla precedente lettera a) relativamente al concorrente che non abbia presentato alcuna offerta tecnica (vedi Capo 3.a, lettera a1) della Parte Prima);

a5) in relazione alla facoltatività prevista per l'offerta tecnica, non è richiesto agli elementi il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo;

b) i coefficienti A_i e B_i relativi agli elementi a) e b) dell'articolo 266, comma 4, del Regolamento saranno determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", seguendo il metodo aggregativo-compensatore dell'allegato G del Regolamento;

c) ai fini della determinazione del coefficiente C_i , relativo all'elemento c) dell'articolo 266, comma 4, del Regolamento, la Commissione di gara impiegherà le seguenti formule:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Dove: C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$$X = 0,90$$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

d) ai fini della determinazione del coefficiente D_i , relativo all'elemento d) dell'articolo 266, comma 4, del Regolamento la Commissione di gara impiegherà la seguente formula:

$$D_i = T_i / T_{medio}$$

dove:

T_i è la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i esimo;

T_{medio} è la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.

e) i punteggi attribuiti ai concorrenti saranno ricondotti dalla Commissione, ove dal calcolo risultassero più di due cifre decimali, a due sole cifre decimali riportando la seconda cifra all'unità superiore ove la terza sia pari o superiore a 5 (cinque) ed all'unità inferiore negli altri casi (ad esempio 15,16543 = 15,17 e 15,16432 = 15,16);

f) ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara risultino attribuiti contemporaneamente:

-un punteggio relativo all'offerta di prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4.1, sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 8 su 10);

-la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 72 su 90);

g) nei casi di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante procede alla valutazione di congruità delle offerte anormalmente basse, utilizzando i criteri di verifica e le modalità di cui al successivo Capo 9; qualora la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte tecniche rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera f), primo punto, non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni; la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 86, comma 2 del Codice;

h) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica;

i) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del Codice, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. FASE INIZIALE DI AMMISSIONE ALLA GARA

a) la Commissione di gara, il giorno e l'ora fissati dal punto IV.3.8) del bando di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:

a1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «B Offerta tecnica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi;

a3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «C -Offerta economica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste «B -Offerta tecnica» e «C -Offerta economica» sul banco degli incanti;

b) la Commissione di gara provvede all'apertura della busta «A -Documentazione» contenente la documentazione e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare:

b1) che i concorrenti in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, qualora non siano già stati esclusi ai sensi della Parte Prima, Capo 6, lettera d), punto d1), abbiano presentato l'apposita busta chiusa contenente la dichiarazione di autonomia nella formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del Codice e, in mancanza, ad escluderli entrambi dalla gara; in presenza della predetta busta resta ferma la verifica di cui al successivo Capo 4, lettera a), punto a7);

b2) che i consorzi stabili di società di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), del Codice, e uno o più d'uno dei consorziati che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio oppure sono stati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre, non abbiano partecipato separatamente presentando offerte concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice;

b3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure ausiliari, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di ausiliari per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;

b4) l'adequatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi comprese le diverse dichiarazioni;

- c) la Commissione di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- d) la Commissione di gara provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne «B -Offerta tecnica» e «C -Offerta economica» nell'armadio la cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara; qualora per qualunque motivo la seduta debba essere interrotta o sospesa, la Commissione di gara provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne contenenti l'offerta economica nell'armadio la cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara;
- e) la Commissione di gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, in presenza del pubblico, provvede:
- e1) a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, ai fini della verifica dei requisiti economico-finanziari e di capacità tecnica di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara;
 - e2) richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei predetti requisiti, con le modalità di cui al successivo Capo 9.1;
 - e3) dichiara sospesa la seduta e riconvoca il seggio di gara in data compatibile con i tempi prescritti per la presentazione della comprova dei requisiti di cui al precedente punto e1);
- f) la Commissione di gara nella data e all'ora stabilite ai sensi della precedente lettera e), punto e3), oppure in altra data utile, anteriore all'apertura delle offerte:
- f1) verifica la documentazione pervenuta a comprova dei requisiti;
 - f2) procede, qualora si siano verificate le condizioni, alle esclusioni e ai conseguenti adempimenti di cui al successivo Capo 9.2;
 - f3) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale, quindi procede ai sensi del successivo Capo 3.

3. APERTURA DELLA BUSTA INTERNA «B -Offerta tecnica» E FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

- a) la Commissione di gara in una seduta pubblica, della quale è data notizia ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 (tre) giorni di anticipo; procede all'apertura delle buste interne «B -Offerta tecnica», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale;
- b) la Commissione di gara, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne «B -Offerta tecnica» all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a); in determinate fasi dell'esame la Commissione di gara può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- c) nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica:
- c1) professionalità valutata sulla base della documentazione proposta desunta da 3 (tre) servizi tecnici svolti per le tipologie di servizio richieste dal bando -ovvero 3 (tre) servizi di progettazione e/o di direzione lavori - che il concorrente ritenga significativi per contenuto tecnico e qualità progettuale, delle proprie capacità professionali ed organizzative; gli interventi illustrati devono essere simili per tipologia e prestazioni a quelli oggetto dell'affidamento, di cui al punto IV.2.1) del bando di gara, e riguardare, anche non contemporaneamente, le categorie di lavori oggetto delle prestazioni a bando (nel senso che ciascun intervento proposto può riferirsi anche ad una sola delle categorie, fermo restando che devono essere proposti interventi rientranti in tutte le categorie previste dai servizi posti a base di gara); la valutazione della professionalità sarà condotta indipendentemente dall'importo di ciascuna delle categorie di lavori oggetto delle prestazioni a bando;
 - c3) le caratteristiche metodologiche e tecniche dell'offerta, di cui al punto IV.2.1) del bando di gara, saranno valutate in base: all'inquadramento delle problematiche da affrontare, delle attività da svolgere, delle scelte qualitative, metodologiche e tecniche che si intendono adottare per l'espletamento dell'incarico di

progettazione; alle modalità per lo svolgimento della direzione lavori e dell'attività di coordinamento della sicurezza che si intendono adottare; alle proposte di integrazioni progettuali in sede di progettazione al fine di ottimizzare e massimizzare garantire il raggiungimento degli obiettivi generali da conseguire con il progetto;

d) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale.

4. APERTURA DELLA BUSTA INTERNA «C -Offerta economica» E FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE

a) la Commissione di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3, lettera d), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne «C -Offerta economica» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

a1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a3) alla lettura, ad alta voce, delle offerte di ciascun concorrente, in lettere;

a4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a1) o a2);

a5) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera b);

a6) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui al precedente Capo 1;

a7) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, all'apertura della busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta; la verifica di tale documentazione è effettuata dal seggio di gara, se del caso in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i presenti, procedendo all'esclusione di ambedue gli offerenti in caso tale documentazione non sia idonea, adeguando di conseguenza la graduatoria;

a8) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;

b) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi inferiori alle soglie di anomalia di cui al Capo 1, lettera e), punto e1), per cui non ricade nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2, del Codice, la Commissione di gara proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta;

c) qualora alcuna offerta abbia conseguito i punteggi pari o superiori alle soglie di cui al Capo 1, lettera e), punto e1), per cui ricade nelle condizioni previste dall'articolo 86, comma 2, del Codice, è assoggettata alla verifica di congruità ai sensi degli articoli 87 e 88 del Codice e del successivo Capo 10; quindi la Commissione di gara declama ad alta voce la graduatoria provvisoria di cui alla precedente lettera a), punto a8);

d) la Commissione di gara:

d1) dichiara chiusa la seduta pubblica;

d2) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Commissione di gara trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'articolo 11, commi 5, 7 e 8, e dell'articolo 12, comma 1, del Codice;

d3) nel caso di cui alla precedente lettera c), la Commissione di gara dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del Codice e del successivo Capo 10;

e) l'esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del Codice; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del medesimo Codice; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato adeguatamente giustificata; nello stesso conclusione del relativo procedimento.

5. VERBALI DI GARA

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del Codice;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.8.a) del bando di gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) le osservazioni di cui alla lettera c) sono annotate a verbale allegandovi note scritte del concorrente, qualora siano giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in seduta riservata e qualora si concluda con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni;
- f) è verbalizzata l'eventuale procedura di sorteggio pubblico di cui al precedente Capo 1, lettera h).

6. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AGGIUDICAZIONE

- a) sono escluse le offerte che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte Prima, Capo 6, non rilevate in precedenza;
- b) sono escluse dopo l'apertura della busta interna «B -Offerta tecnica», le offerte:
 - b1) che non siano sottoscritte dal concorrente, o siano sottoscritte con modalità diverse da quanto previsto dalla Parte Prima, Capo 3, lettera d), trattandosi di offerta che deve essere ascrivibile senza incertezze al concorrente in quanto parte integrante delle obbligazioni contrattuali in caso di aggiudicazione; in caso di raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti è causa di esclusione la mancata sottoscrizione anche di uno solo degli operatori economici raggruppati;
 - b2) che contengano elementi o condizioni peggiorativi rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Stazione appaltante;
 - b3) che, in relazione alla documentazione illustrante le modalità di svolgimento dei servizi o le future attività connesse, di qualunque natura, presentino soluzioni alternative o più soluzioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco, o comunque in violazione delle prescrizioni di cui alla Parte Prima, Capo 3, lettera f);
 - b4) in contrasto con la normativa tecnica applicabile o con disposizioni legislative o regolamentari, vigenti in qualunque delle materie applicabili all'oggetto dell'incarico, salvo che per determinati e specifici aspetti per i quali la documentazione a base di gara abbia ammesso esplicitamente la possibilità di deroga o di variante;
 - b5) che rendano palese o altrimenti rilevabile in tutto o in parte l'offerta economica o temporale contenuta nella busta «C -Offerta economica»;
- c) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna «C -Offerta economica», le offerte:
 - c1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora formalizzati, anche di uno solo degli operatori economici raggruppati;
 - c2) che rechino l'indicazione di offerta alla pari oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere oppure in lettere ma non in cifre;
 - c3) che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - c4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;

- c5) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, non contengano l'impegno a costituirsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Codice, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte Prima, Capo 2, lettera f), punto f.1);
- c6) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, fuori dai casi di cui al precedente punto c5), contengano l'impegno a costituirsi senza l'indicazione dell'operatore economico designato capogruppo recante altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del Codice;
- c7) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del Codice, per i quali sia accertata l'inidoneità della documentazione che comprovi l'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b) dello stesso Codice;
- d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
- d1) di concorrenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- d2) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara come sanzionabili con l'esclusione, ancorché non indicate nel presente elenco;
- d3) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- d4) di concorrenti che non hanno comprovato il possesso dei requisiti in ottemperanza al procedimento di verifica di cui all'articolo 48 del Codice;
- d5) di concorrenti per i quali, dopo la fase di ammissione, siano sopravvenute una o più condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione, come definite dal disciplinare di gara, accertate con qualunque mezzo dalla stazione appaltante.

7. AGGIUDICAZIONE

a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- a2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- a3) alla comprova, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice, con le modalità di cui al successivo Capo 8, del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto III.2.2) e al punto III.2.3) del bando di gara, relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi del precedente Capo 2, lettera e);
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Codice, con apposito provvedimento del competente organo della Stazione appaltante, oppure quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del Codice, l'aggiudicazione definitiva, con provvedimento esplicito oppure divenuta tale per il trascorso del termine, non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
- c1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252/1998;
- c2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto legge n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008;
- c3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice;
- c4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 la Stazione appaltante può:

- d1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al punto III.2.1) del bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
- d2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario di cui alla Parte Prima, Capo 3, costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il contratto di incarico;
- f) il ribasso sul prezzo offerto dall'aggiudicatario di cui alla Parte Prima, Capo 4.1, si applica anche a tutte le prestazioni parziali come previste dal contratto disciplinare di incarico;
- g) il tempo contrattuale per la progettazione, risultante dalla riduzione del termine di cui al punto II.3) del bando di gara in base all'offerta dell'aggiudicatario di cui alla Parte Prima, Capo 4.2, si applica proporzionalmente a tutte le fasi in cui è suddivisa la progettazione come previste dal contratto di incarico.

8. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
- a1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- a2) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.M. n. 187/1991, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55/1990; in caso di consorzio stabile la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- a3) depositare la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 111, comma 1, del Codice nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 269 del Regolamento e dello schema tipo 2.2 approvato con d.M. n. 123/2004;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per l'avvio della progettazione, qualora anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b1) se con dipendenti, una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008;
- b2) se trattasi di società consorzio, il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252/1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

b3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

-il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

-la classe dimensionale del concorrente in termini di addetti;

-per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

-per l'INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione contributiva o assicurativa;

c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a2), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:

c1) da tutti i soggetti raggruppati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell'operatore economico capogruppo mandatario, qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

c2) dal consorzio qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c3) dalla consorziata del consorzio che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione del servizio; qualora siano state individuate più consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le società consorziate indicate, per il tramite del consorzio;

d) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede a richiedere il risarcimento dei danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

9. COMPROVA DEI REQUISITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DEL CODICE

9.1. Documentazione da presentare a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

La documentazione da presentare a comprova dei requisiti è la seguente:

a) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), del Regolamento, richiesti al punto III.2.2) del bando di gara, è costituita:

a1) per i concorrenti in forma societaria, da copia dei bilanci accompagnati dalla dichiarazione o nota di deposito, con le relative note integrative;

a2) per i concorrenti in forma diversa da quella societaria, da copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio;

a3) registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per l'annualità per la quale non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;

a4) qualora il concorrente abbia svolto anche attività diverse dalle prestazioni di servizi tecnici di cui all'articolo 252 del Regolamento, e dalla documentazione di cui ai precedenti punti a1), a2) e a3) non siano rilevabili separatamente gli importi dei predetti servizi, la documentazione deve essere corredata di apposita dichiarazione che indichi separatamente gli importi di fatturato in servizi da quello relativo alle attività diverse;

a5) per tutti i concorrenti, da copia delle dichiarazioni alle casse professionali di previdenza;

a6) altra documentazione probatoria indicata dalla Stazione appaltante nella lettera di richiesta;

b) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera b) del Regolamento, richiesti al punto III.2.3) del bando di gara (lavori per i quali sono stati svolti i servizi) per un numero di lavori tra quelli dichiarati dai concorrenti, sufficiente al raggiungimento dei requisiti prescritti, è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti autorizzativi degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, dalle fatture di liquidazione, dagli

eventuali certificati di collaudo o di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

b1) la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza ecc), così come definito nelle tabelle allegate al d.M. (giustizia) 04/04/2001;

b2) il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);

b3) gli importi dei lavori, con la suddivisione per classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143/1949;

b4) i professionisti che hanno svolto il servizio;

c) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c) del Regolamento, richiesti al punto III.2.3) del bando di gara, (la coppia dei lavori relativi per i quali sono stati svolti i cosiddetti "servizi di punta") è la medesima prevista alla precedente lettera b);

d) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera d) del Regolamento, richiesti al punto III.2.3) del bando di gara (personale tecnico utilizzato), è costituita da: d1) per i soci attivi, dall'estratto del libro dei soci e dalle dichiarazioni trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 252 e 254 del Regolamento;

d2) per i dipendenti dai libri matricola e dai libri paga, per i periodi fino al 31/12/2008, dal libro unico del lavoro di cui al d.M. 09/07/2008 per i periodi a partire dal 01/01/2009, nonché, ove ritenute utili, dalle denunce o distinte relative ai versamenti contributivi;

d3) per i professionisti consulenti con contratti almeno su base annua e con rapporto esclusivo, iscritti ai rispettivi e muniti di partita IVA, dalla copia del relativo contratto, da copia delle fatture o da copia dei registri fiscali che riportino queste ultime;

d4) per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, del decreto legislativo n. 276/2003, (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi;

d5) per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base almeno annua, per i contratti in corso al 24/10/2003 (ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, come parzialmente annullato dal Corte Costituzionale, sentenza 1-5/12/2008, n. 399), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi;

d6) la documentazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dettagliato dei periodi computabili (dalla data di inizio alla data finale del rapporto giuridico con il concorrente) nei quali ciascun soggetto facente parte del personale tecnico è stato utilizzato nelle annualità utili, secondo il metodo impiegato per il calcolo del requisito e descritto nella Parte Prima, Capo 2.3. lettera d); tale prospetto deve essere redatto con i criteri di cui allo schema seguente:

Primo anno			dal		al	
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data iniziale (**)	Data finale (***)	Giorni utili
1						
2						
3						
n-1						
n						
Σ (1 ÷ n)	Totale giorni per il primo anno					

Secondo anno			dal		al	
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data iniziale (**)	Data finale (***)	Giorni utili
1						
2						
3						
n-1						
n						
Σ (1 ÷ n)	Totale giorni per il primo anno					

Terzo anno			dal		al	
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data iniziale (**)	Data finale (***)	Giorni utili
1						
2						
3						
n-1						
n						
Σ (1 ÷ n)	Totale giorni per il primo anno					

Calcolo come descritto nella Parte Prima, Capo 2.3, lettera d:

X =	X1 + X2 + X3	Giorni totali complessivi nei tre anni	
Y =	X / 365	Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni	
Z =	Y / 3	Personale medio annuo (nel triennio)	

(*) Titolare, associato, socio attivo, dipendente, professionista consulente su base annua e rapporto esclusivo, collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua.

(**) Se la data di inizio del rapporto è anteriore all'annualità considerata indicare come "data iniziale" la data di inizio della stessa annualità;

(***) Se il rapporto è ancora in corso alla fine dell'annualità considerata, indicare come "data finale" la data finale della stessa annualità.

9.2. Mancata comprova dei requisiti

a) quando la prova di cui al precedente Capo 9.1 non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza;

b) in caso di raggruppamento temporaneo la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;

c) in caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai requisiti del consorzio nonché ai consorziati indicati per l'esecuzione del servizio se diversi; l'esclusione di un operatore economico consorziato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero

raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;

d) in caso di avvalimento la documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente, anche qualora lo stesso concorrente abbia correttamente dimostrato il possesso dei propri requisiti.

10. EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

10.1. Modalità di verifica delle giustificazioni

Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente Capo 4, lettera d), punto d3), la verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una Commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la Stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 - h1) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h3) non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

10.2. Contenuto delle giustificazioni

- a) le giustificazioni devono riguardare:
 - a1) l'economia del procedimento di svolgimento dei servizi;
 - a2) le soluzioni tecniche o procedurali adottate nello svolgimento dei servizi;
 - a3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi;
 - a4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Codice;
 - a5) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore più vicino a quello preso in considerazione;

- a6) fermo restando quanto previsto al precedente punto a2), devono essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte Seconda, Capo 3., presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
- b1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b2) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari o superiore alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b3) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
- b4) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture attrezzature o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b5) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c1) che, in relazione alle prestazioni del personale indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
- c2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza connesse al luogo di lavoro ai sensi degli articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché dell'allegato XXXIV allo stesso decreto, poste a carico dello studio o della società;
- c3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c4) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d1) al prezzo di specifiche prestazioni per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d2) al costo del personale, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- d3) al consumo di materiale: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d4) alle attrezzature hardware e software e altre attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori, se del caso, delle manutenzioni e riparazioni, e degli altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d5) ai trasporti: tenendo conto dei costi di trasferimento, delle eventuali spese di vitto e alloggio necessarie per lo svolgimento del servizio;
- d6) alle spese generali e costi indiretti: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- gestione e direzione generale dello studio o della società;

- eventuali consulenze, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative alle prestazioni;
 - premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d7) all'utile;
- e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari e da un proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del servizio;
- f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
- a1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- a2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- a3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 e dell'articolo 73, comma 4, del Codice le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, ovvero deve adattare o completare qualora non siano previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del Codice;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del Codice;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte Prima, Capo 2, lettera k), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del Codice; in caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE

- a) ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Codice le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.3) del bando di gara, al Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3), dello stesso bando di gara, all'indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara;
- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) qualora le richieste pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 5 (cinque) giorni feriali;
- d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet all'indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara.

3. DISPOSIZIONI FINALI

a) computo dei termini:

- a1) tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03/06/1971;
- a2) ai sensi dell'articolo 124, comma 5, secondo periodo, del Codice, negli atti della presente procedura, ovunque ricorra l'espressione "data di pubblicazione del bando" si intende la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

b) supplente: la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del Codice per cui in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo:

-saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;

-l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;

-l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

-qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del Codice, l'affidamento è subordinato alla verifica di congruità dell'offerta di cui all'articolo 87 del citato Codice, con le modalità di cui alla Parte Seconda, Capo 9, qualora tale verifica non sia già stata conclusa positivamente in precedenza;

c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del Codice, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Catania, con esclusione della competenza arbitrale;

d) trattamento dati personali: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

d1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile dell'S.S.T., nella persona del Geom. Domenico Faranda;

d2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

d3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

d4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

- d5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- d7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196/2003;
- d8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e) procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia, sede di Catania, con le seguenti precisazioni:
- e1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) alla stazione appaltante e ad almeno uno dei contro interessati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- e2) il termine di 30 (trenta) giorni per la notificazione decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- e3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- f) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- f2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- f3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto:
- g1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recepito con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- g2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in quanto applicabile e in quanto compatibile con il presente disciplinare di gara e con la documentazione di cui alla successiva lettera h);
- g3) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recepito con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- g4) la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- g5) il decreto del Presidente della Regione siciliana 31 gennaio 2012, n. 13; +
- g6) il codice civile e la normativa previgente non abrogata in quanto applicabile e in quanto compatibile con il presente disciplinare di gara e con la documentazione di cui alla successiva lettera h);
- h) documentazione integrativa: fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara e del successivo contratto:
- h1) il progetto definitivo;
- h2) la distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico, qui allegata;
- h3) lo schema di Contratto di incarico, qui allegato;

- i) riserva di aggiudicazione: la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;
- j) divieti legali conseguenti all'aggiudicazione: ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del Codice, all'appalto o alla concessione dei lavori progettati e agli eventuali subappalti o cottimi, non possono partecipare l'aggiudicatario né gli operatori economici controllati, controllanti o collegati all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né i suoi dipendenti o i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico. Qualora si verifichi una delle predetti condizioni ostative, l'aggiudicazione è revocata e trova applicazione l'articolo 2237, primo comma, del codice civile, salvo che le condizioni di incompatibilità siano rimosse entro i 10 (dieci) giorni successivi al loro verificarsi.

Castel di Iudica, li 09.Agosto.2013

*Il Responsabile del Procedimento
Geom. Salvatore Turrisi*

*Visto il Dirigente del S.S.T.
Geom. Domenico Faranda*

Affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, lo studio geologico ed indagini geognostiche, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori di consolidamento, recupero ed adeguamento funzionale dell'asilo nido per la realizzazione di un centro ludico sperimentale con sistemi di efficientazione energetica attiva e passiva e recupero delle aree a verde con sistemi bioclimatici
C.I.G. 522623598C

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO al rispetto del Protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero degli Interni, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, le nove Prefetture della Sicilia, l'INPS e l'INAIL, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo di programma quadro "Carlo Alberto dalla Chiesa", e in particolare, ai sensi anche alla Circolare dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 31 gennaio 2006, n. 593, i Concorrenti devono dichiarare:

- a comunicare, tramite il RUP, alla Stazione Appaltante e all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento del servizio, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere etc);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc, e di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; e devono altresì dichiarare espressamente e in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordati, né si accorderanno, con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalteranno prestazioni di alcun tipo ad altri soggetti partecipanti alla gara – in forma singola o associata – e di essere consapevoli che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e di impegnarsi a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- di non essersi accordati, né si accorderanno, con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- di obbligarsi espressamente, in caso di aggiudicazione, a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc, e di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- di essere consapevoli che le superiori obbligazioni e dichiarazioni costituiscono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, i Concorrenti coinvolti verranno esclusi;